

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO

UFFICIO RAGIONERIA

N. 64 del 23-04-2018

N. 64 Reg. Settore

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICO-FORESTALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Parco delle Orobie Valtellinesi è titolare di competenze in materia forestale e, in particolare, svolge le funzioni di autorità forestale sul proprio territorio ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 32 della Legge, n. 248/2006, e dall'art. 3, comma 76, della Legge n. 244/2007, nel quale è previsto che per esigenze, cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

EFFETTUATA una ricognizione sulla vigente dotazione organica e ribadito che, allo stato attuale, non esistono figure interne cui sia possibile conferire detto incarico per mancanza delle qualificazioni professionali specifiche richieste dall'incarico in questione;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di conferire un incarico occasionale di collaborazione autonoma ad un soggetto esterno;

RILEVATO che l'incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e consulenza ma è relativo ad una prestazione di servizi;

VISTA l'allegata bozza di disciplinare d'incarico che prevede una collaborazione annuale, per il periodo maggio 2018 – aprile 2019, con la riserva, per il Parco, di prolungare il contratto per un altro anno alle medesime condizioni;

RITENUTO di selezionare e contattare undici professionisti che hanno aderito alle short-list dell'ente valutandone l'offerta in termini di ore di lavoro rispetto al compenso annuo massimo proposto di € 7.000,00 + cassa + IVA;

DATO ATTO che la selezione dei candidati è stata effettuata secondo i seguenti criteri:

- possesso la laurea magistrale in scienze forestali e l'iscrizione all'albo professionale dei dottori agronomi e forestali;
- esperienze curriculari;
- precedenti lavori effettuati sul territorio lombardo, comprovanti la conoscenza della normativa regionale in materia forestale;
- iscrizione, con qualificazione per il Parco, alla piattaforma telematica SINTEL;

RILEVATO che, trattandosi di incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità come confermato dalla determinazione dell'AVCP n. 10/2010, punto 2.7;

RICHIAMATO il Titolo V (Incarichi esterni) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della necessità di conferire un incarico annuale di collaborazione occasionale per l'espletamento di servizi tecnico-forestali propri dell'ente parco;
2. di approvare l'elenco dei professionisti da contattare, individuati, sulla base dei criteri esplicitati in premessa, tra gli iscritti alle short-list dell'ente;
3. di stabilire che l'incarico sarà aggiudicato al professionista che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa in termini di ore di lavoro rispetto al compenso annuo massimo proposto di € 7.000,00 + cassa + IVA;
4. di approvare l'allegata bozza di Disciplinare d'incarico.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE



DETERMINAZIONE
Settore Amministrativo
N. 64 del 23-04-2018

Oggetto: INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI TECNICO-FORESTALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs.vo n. 267/2000

A T T E S T A

la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione in oggetto

il responsabile finanziario
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime **PARERE FAVOREVOLE**

il responsabile
f.to CLAUDIO LA RAGIONE

**Disciplinare d'incarico
per servizi tecnico-forestali per il periodo maggio 2018 – aprile 2019**

COMMITTENTE:

PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI,
rappresentato dal Responsabile del Settore Amministrativo Claudio La Ragione
Via Moia n. 4
23010 Albosaggia
C.F. 93008640141
P. IVA 00833190143

INCARICATO:

Dott. For.

Premesso che

l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di provata competenza, in presenza dei presupposti ivi indicati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

Le parti danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di collaborazione ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001.

L'incarico consiste nello svolgimento dei seguenti servizi:

- a) servizio di martellata forestale, assegno e stima in relazione alle esigenze dirette dell'Ente ed alle richieste dei Comuni interessati;
- b) individuazione e contrassegnatura delle piante da rilasciare per invecchiamento indefinito;
- c) controllo e verifica delle attività selvicolturali previsti dall'art. 17 del R.R. 5/2007;
- d) eventuali sopralluoghi e verifiche in campo forestale per specifiche esigenze dell'Ente;
- e) verifica di conformità tecnica in caso di denunce di taglio ricadenti in Piano di Assestamento Forestale;
- f) collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico-Scientifico nell'istruttoria delle autorizzazioni e nell'aggiornamento tecnico degli applicativi riguardanti la gestione forestale e la viabilità agro pastorale.

Art. 2 – Coordinamento con gli uffici del parco

Tutte le attività di cui al presente disciplinare sono soggette al coordinamento ed al controllo da parte del Responsabile del Settore Tecnico-Scientifico, o da un suo delegato, cui l'incaricato dovrà riferirsi per le attività da svolgere.

Art. 3 – Supporto tecnico-logistico

Per lo svolgimento delle attività di martellata forestale e per i sopralluoghi a supporto del tecnico forestale incaricato il Parco mette a disposizione un'unità di personale di vigilanza, oltre agli automezzi di servizio, al martello forestale del Parco, ed altro materiale necessario.

Tale attività di supporto si concretizza su tre livelli:

- organizzazione degli appuntamenti con i richiedenti;
- affiancamento del tecnico forestale durante l'uscita;
- stesura dei verbali di sopralluogo e di martellata, secondo le indicazioni del tecnico.

Art. 4 – Durata dell'incarico

Il presente incarico si conclude ad esaurimento del monte ore, prestabilito in n. ____ ore totali.

L'incarico sarà comunque concluso, qualora il monte ore non sia esaurito entro il mese di aprile 2019, alla data del 31 dicembre 2019.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per il periodo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni gestionali ed economiche, verificata la qualità dei servizi prestati ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza.

Art. 5 – Termini

Le operazioni di contrassegnatura andranno effettuate, salvo impossibilità del richiedente od oggettive condizioni del terreno, entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6 – Compensi

Il compenso sarà erogato in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestato, fino all'importo massimo annuale quantificato in € _____, oltre agli oneri di legge.

L'orario del servizio decorre dalla partenza dagli uffici del Parco, o da altro luogo concordato per l'incontro con il personale del Parco, fino al rientro nel medesimo luogo, ovvero dall'arrivo alla sede del Parco per le attività d'ufficio.

I compensi saranno corrisposti, previa presentazione di idonee note contabili da parte dell'incaricato al raggiungimento di rate non inferiori al trenta per cento dell'importo totale.

Art. 7 – Penale

Nel caso l'incaricato, per motivi unicamente ad esso imputabili, ritardasse la prestazione dei servizi in oggetto oltre i termini fissati dall'art. 5 sarà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulla successiva rata di erogazione del compenso.

Art. 8 – Risoluzione per inadempienza

E' espressamente convenuto che il presente incarico si risolverà di diritto su dichiarazione del committente se la diffida ad adempiere, comunicata con lettera raccomandata all'incaricato, rimarrà senza effetto nel termine di 10 giorni.

Art. 9 – Risoluzione per richiesta dell'incaricato

L'incaricato potrà chiedere la risoluzione dell'incarico previa comunicazione trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno od altra forma, anche telematica, di comunicazione certa con preavviso di almeno 60 giorni.

L'incaricato, salvo gravi e motivati casi di impedimento, è comunque tenuto ad eseguire le attività conseguenti alle denunce di taglio iscritte nel registro regionale fino alla data di ricezione da parte del Parco della richiesta di risoluzione.

Art. 10 – Facoltà di revoca

Il committente può, in qualsiasi fase di svolgimento del lavoro, revocare l'incarico con provvedimento motivato, qualora ritenga che non sia svolto in conformità alle prescrizioni di legge ed ai contenuti del presente disciplinare.

L'incaricato sarà compensato per il lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca.

Art. 11 – Clausola finale

Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alla normativa vigente sui contratti. Per ogni controversia in ordine al presente disciplinare le parti si impegnano ad esperire, in via preliminare, tentativo di conciliazione. Qualora il tentativo di conciliazione non avesse esito positivo si conviene che il foro competente è quello di Sondrio.

Albosaggia,

Letto, confermato e sottoscritto:

Per il committente
Claudio La Ragione

L'incaricato

Si sottoscrivono espressamente i seguenti articoli:

- Art. 7 – Penale
- Art. 8 – Risoluzione per inadempienza
- Art. 10 – Facoltà di revoca

L'incaricato